

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GUARDIAINFIERA
Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSIGLIERI

L'anno duemila il giorno ventinove del mese di febbraio alle ore 17,40 nella
casa comunale
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle Autonomie locali,
furono oggi convocati a seduta, i componenti del Consiglio comunale.
All'appello risultano:

1. GRANDE REMO GIUSEPPE	☒	☐	Ass.
2. LOMMA GIOVANNI	☒	☐	
3. ANTENUCCI ANGELO	☒	☐	
4. D'ANGELO MARIA LUCIA	☒	☐	
5. SPIDALIERI GIUSEPPINA	☒	☐	
6. ACIERNO MICHELE	☒	☐	
7. RAINELLI MARCO	☒	☐	
8. GUGLIELMI ANTONIO	☒	☐	
9. PALAZZO NICOLA	☒	☐	
10. DI TOMMASO GIUSEPPE	☒	☐	
11. DI ROCCO MICHELINA MARIA R.	☒	☐	
12. PALLADINO ANTONIO	☒	☐	
13. D'ANGELO DONATO	☒	☐	

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune DR. ANTONINO MASTRANGELO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRANDE Remo Giuseppe assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri signori
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO lo schema di regolamento, proposto dalla giunta, relativo al funzionamento del consiglio comunale ;
- UDITANE la illustrazione degli articoli salienti, effettuata dal Sindaco, a ministero del Segretario;

- PRESO ATTO che la sua compilazione si è resa necessaria poiché questo Comune ne era sprovvisto;

- PRESO altresì ATTO che lo schema proposto risulta aggiornato a tutte le disposizioni in merito, dichiarate indecise dall'ordinamento;

- ACCERTATO che è stato espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile degli aa. gg.;

voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- Approvare, siccome approva in ogni parte, lo schema di regolamento relativo al funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, proposto dalla giunta in n. 50 articoli numerati progressivamente.

Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Grande Remo Giuseppe)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Antonino Mastrangelo)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestato del responsabile delle pubblicazioni, CERTIFICA che la presente deliberazione:
[X] è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 02 FEB. 2004 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 della legge n. 142/90;
| è stata trasmessa al CO.RE.CO. in data.....
| è stata trasmessa al CO.RE.CO. in data.....
| è stata trasmessa al CO.RE.CO. in data.....
Prot. n. a richiesta dei Consiglieri (art. 17 comma 38 della legge n. 127/97);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonino Mastrangelo

CERTIFICATO D'ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

| perchè dichiarata immediatamente eseguibile;
| perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;
| perchè decorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.;
| il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del
Prot. n.
| il CO.RE.CO. nella seduta del
Prot. n. ha annullato la presente deliberazione per vizi di legittimità / incompetenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Antonino Mastrangelo)

Per copia conforme all' originale
Guardiafiera, li 02 FEB. 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
(Approvato con delibera C.C. n. 6 del 29/02/90)

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell' art. 11, I° comma, della legge 3 Agosto 1999 n. 265, disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni. Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non sono disciplinati dalla legge e dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.

Art. 2

Diffusione

Una copia del presente regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri.

CAPO I

Adunanze

Art. 3

Luogo delle riunioni

Le sedute del Consiglio si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale. Qualora circostanze speciali o giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il Sindaco determina il diverso luogo di riunione dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori del territorio comunale.

In occasione delle sedute del Consiglio, è esposta, all'esterno del palazzo comunale e per l'intera giornata, la bandiera della Repubblica.

Art. 4

Sessioni

Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie.

Sono ordinarie quelle che si riferiscono all'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione; sono straordinarie tutte le altre.

Art. 5

Convocazione

Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco con avvisi scritti.

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, quando lo richieda, per iscritto, almeno un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo.

Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, provvede il Prefetto, previa diffida.

Art. 6

Convocazione d'urgenza

Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò è giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati i documenti relativi agli affari da trattare.

I motivi di urgenza possono essere sindacati dal Consiglio il quale può rinviare al giorno successivo o ad altra seduta.

Le presenti disposizioni si applicano anche per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 7

Ordine del giorno

L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta. Spetta al Sindaco il potere di compilare, integrarlo e rettificarlo. Devono essere iscritti all'ordine del giorno, con precedenza assoluta, gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune. La decisione del Sindaco di non iscriverne all'ordine del giorno le proposte dei consiglieri va comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti entro la data della riunione del Consiglio. Tuttavia il Sindaco è sempre tenuto ad iscriverne all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza utile successiva alla presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali sia richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei consiglieri.

Art. 8

Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri e degli Assessori non consiglieri tramite il messo comunale. L'avviso è altresì comunicato al Revisione dei Conti, al Prefetto e al CORECO. I consiglieri e gli Assessori che risiedono fuori Comune devono comunicare al Segretario comunale il loro recapito o domicilio nel territorio del Comune presso il quale saranno consegnati gli avvisi di convocazione. La consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e luogo della riunione precisando se si tratta di prima o seconda convocazione e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare in seduta pubblica o segreta. L'avviso deve essere consegnato:

- per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima della riunione;
- per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni prima della riunione;
- per le convocazioni d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione;

Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno di consegna dell'avviso e del giorno della seduta.

Art. 9

Pubblicità

L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente quello della riunione e inviato al Prefetto a cura del Segretario. Il Sindaco dà pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante l'affissione di appositi manifesti nei quali sono indicati almeno il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

Art. 10

Deposito e consultazione degli atti. Rilascio copie

Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri, e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono depositate presso la Segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta, per la loro consultazione durante le ore d'ufficio. All'inizio della seduta le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala delle adunanze a disposizione dei consiglieri.

I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione e di avere copia delle proposte di deliberazione e degli atti preparatori in essi richiamati.

Art. 11

Informazioni ai consiglieri

I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dai responsabili dei servizi e degli uffici le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

A tal fine gli stessi rivolgono richiesta di informazione, verbalmente, ai soggetti indicati nei commi precedenti, i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza.

I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 12

Assessori non consiglieri e revisore dei conti

Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto unicamente per riferire sugli argomenti dell'ordine del giorno concernenti l'assessorato e per intervenire nella discussione relativa.

Il revisore dei conti può essere invitato dal Sindaco ad intervenire alle sedute del Consiglio per relazione o dare informazioni ai consiglieri.

Art. 13

Numero legale

Il Consiglio comunale può deliberare, sia in prima sia in seconda convocazione, se interviene un numero di consiglieri, escluso il Sindaco, non inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati. Nel caso che siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere discusse e deliberate se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio non devono computarsi i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini entro il quarto grado abbiano interesse.

I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Art. 14

Apertura seduta-Mancanza del numero legale

La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei consiglieri accertato mediante appello nominale disposto dal Presidente. Decorso un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente

dichiarerà deserta la seduta, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad un'adunanza di seconda convocazione.
Della seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi dei consiglieri intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate.
I consiglieri che accedono all'adunanza dopo l'appello o che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale, perché venga annotata la presenza o l'assenza.
Durante il dibattimento il Presidente non è tenuto a verificare se sia presente il numero legale, salvo che la verifica non venga espressamente chiesta da un consigliere o dal segretario.
Qualora la verifica accerti la presenza di un numero di consiglieri inferiore a quello richiesto, il Presidente deve disporre la sospensione della seduta per una durata non superiore a dieci minuti, dopo di che, perdurando l'assenza, accertata mediante appello dei presenti, la seduta viene dichiarata deserta per gli argomenti da trattare ed è legalmente sciolta.
Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento dello scioglimento.

Art. 15

Seduta di seconda convocazione

E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.
Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e modi indicati nel presente Regolamento. Quando, però, l'avviso della seduta andata deserta indichi anche il giorno e l'ora della seduta successiva, per il caso che si renda necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla seduta deserta.

Art. 16

Pubblicità delle sedute. Sedute segrete

Le sedute del Consiglio sono di regola pubbliche. Sono segrete quando si debbano trattare questioni inerenti persone che comportino apprezzamenti e valutazioni sulle qualità delle persone stesse.
Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui sopra, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, di un consigliere o del segretario ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
Durante la seduta segreta possono restare in sala, oltre ai consiglieri ed al segretario, anche gli assessori non consiglieri se la seduta riguarda argomenti sui quali gli stessi hanno diritto di intervenire nella discussione.

Art. 17

Disciplina della adunanza

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente può fare eventuali comunicazioni d'uso su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio; quindi dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso.

E' facoltà del Presidente o di almeno due Consiglieri proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno; sulla proposta il Consiglio delibera per alzata di mano, senza discussione.

Durante l'adunanza sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

Art. 18

Comportamento dei Consiglieri

I Consiglieri, di norma parlano dal proprio seggio, in piedi.

Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.

Ogni intervento deve riguardare solo l'argomento in discussione, tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al Regolamento.

Non sono ammessi interventi in forma di dialogo.

Per nessun motivo il Presidente può espellere un Consigliere dall'aula; se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvolgenti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

Art. 19

Comportamento del pubblico

Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad esso riservata.

Le persone che assistono debbono essere inermi, restare in silenzio, astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto. Ai rappresentanti della stampa è riservato un apposito spazio.

Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario ed agli altri dipendenti in servizio, potrà essere ammessa, a seconda delle esigenze del Consiglio, la presenza di altre persone.

Nelle sedute pubbliche, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, ponendolo in tal caso immediatamente a disposizione dell'autorità di p.s..

Quando sorge un tumulto in sala e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto riprende, il Presidente può nuovamente sospendere la seduta a tempo determinato togliendo definitivamente. In questo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 20

Il Consiglio, salva diversa disposizione di legge è preseduto dal Sindaco . In sua assenza o impedimento la presidenza spetta al Vice-Sindaco Consigliere Comunale e, in caso di assenza o impedimento di questi, alla sostituzione del Sindaco, provvede l'Assessore Consigliere più anziano di età. Qualora non siano presenti in aula il Sindaco, il Vice-Sindaco Consigliere Comunale o l'Assessore Consigliere più anziano di età, il Consiglio Comunale è preseduto dal Consigliere di maggioranza più anziano di età. In ultima analisi il Consiglio Comunale può essere preseduto dal Consigliere Comunale di minoranza più anziano di età.

Scrutatori
Art. 21

All' inizio di seduta, accertato il numero legale, il presidente designa, fra i presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell' accertamento dei relativi risultati.

Art. 22
Attribuzioni del Presidente

Il Presidente dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l' apertura e la chiusura delle sedute.

L' ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere se questo non incontra opposizione. In quest' ultimo caso, la proposta di modifica è messa ai voti, senza discussione, ed approvata a maggioranza dei votanti. La trattazione di un argomento all' ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Consigliere per essere proseguita per l' ulteriore discussione o per essere votata in altra seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.

Il Presidente è inoltre investito del potere discrezionale per il mantenimento dell' ordine, l' osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e sciogliere l' adunanza.

Il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perché relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell' Ente per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente o dai consiglieri, le persone suddette vengono congedate e lasciano l' aula.

Art. 23
Ordine della seduta

Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio se non sia iscritta all' ordine del giorno.

Il Presidente, l' Assessore o il Consigliere illustrano la proposta di deliberazione facendo constare, in particolare, l' esistenza ed il tenore del pareri espressi ai sensi dell' art. 53 della legge 142/90.

Esaurita l' illustrazione delle proposte, e nessuno chiedendo la parola, si procede alla votazione.

La discussione, cui possono prendere parte tutti i consiglieri, ognuno dei quali deve ottenere la parola dal Presidente, segue questo ordine:

- discussione generale seguita da eventuale proposta di rinvio o votazione sugli ordini del giorno;
- discussione particolareggiata dell' argomento nei suoi articoli o parti con eventuale presentazione di emendamenti ed aggiunte e relative votazioni;

- votazione complessiva sulla proposta di deliberazione.

Art. 24

Norme per la discussione

La parola è concessa ai consiglieri per turno, seguendo l'ordine di iscrizione.

Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno ciascun consigliere capogruppo (o all'uopo incaricato dal suo gruppo) può parlare due volte, gli altri consiglieri una volta sola.

Ogni intervento deve essere contenuto nel limite di tempo di 15 minuti. La conferenza dei capi-gruppo ha, in ogni caso, la facoltà di fissare limiti di tempo più ampi di quelli indicati sopra; delle decisioni in tal senso, il Presidente avvisa il Consiglio all'inizio della seduta o della discussione sull'argomento.

Ciascun consigliere ha comunque il diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al Regolamento o all'ordine dei lavori con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.

Trascorsi i termini per l'intervento, il Presidente richiama l'oratore e, se del caso, gli toglie la parola, l'Oratore può appellarsi al Consiglio precisando il tempo che richiede per concludere e il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza dei votanti.

Art. 25

Emendamenti

Gli emendamenti e sottoemendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati da ogni consigliere in forma scritta. L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.

Il sottoemendamento è l'emendamento di un emendamento già presentato. Gli emendamenti ed i sottoemendamenti proposti devo essere depositati presso la segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della seduta. Gli emendamenti ed i sottoemendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte dovranno essere corredati del parere di cui all'art. 53 della legge 142.

Art. 26

Questione pregiudiziale e sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi; quella sospensiva è invece una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento. Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di questa; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere avanzata da non meno di tre consiglieri. Le proposte devono essere decise prima di iniziare o procedere nella discussione sul merito.

Art. 27

Fatto personale

Costituisce fatto personale il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere comunale o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. In ogni momento i Consiglieri possono chiedere la parola per "fatto personale", indicando in che consista il fatto stesso. Il Presidente decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 28

Chiusura della discussione

Il Presidente, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste d'intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo dopo che sia intervenuto almeno un Consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare all'intervento.

Art. 29

Dichiarazione di voto

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola se non per dichiarazione di voto. Il tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i cinque minuti. I Consiglieri che hanno interesse a norma di legge, hanno l'obbligo di astenersi dal voto e di allontanarsi dall'aula, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constare nel verbale.

Art. 30

Revoca o modifica di precedenti deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio che recano modifica o revoca di precedenti deliberazioni devono far espresa menzione della modifica o della revoca. In caso contrario si avranno come non adottate.

Art. 31

Termine della seduta

Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Con decisione assunta dal Consiglio a maggioranza, la seduta potrà essere sospesa, per proseguire nel giorno stabilito ed all'ora fissata, anche nel caso in cui l'ordine del giorno non fosse stato esaurito. Nel caso in cui nell'avviso di convocazione non fosse stata indicata la possibilità della prosecuzione né il giorno né l'ora, il Consiglio sarà riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito.

CAPO III

INTERROGAZIONI E MOZIONI

Norme comuni

Art. 32

Al fine di espletare la loro funzione, i consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta al consiglio, hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività amministrata.

Art. 33

Interrogazioni

L'interrogazione è una domanda scritta rivolta al sindaco o alla giunta per conoscere se un determinato fatto sia vero ovvero se il sindaco o la giunta siano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati. L'interrogazione, chiara, concisa e corretta, deve pervenire entro il decimo giorno antecedente la seduta nella quale si intende ottenere la risposta.

Se formulata durante la seduta, l'interrogante rimette copia del testo al Presidente e, se autorizzato da quest'ultimo, può darne lettura al consiglio.

La risposta potrà essere immediata, se l'interrogato dispone degli elementi necessari. La trattazione delle interrogazioni avviene subito dopo l'apertura della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di un'ora per seduta. Alla risposta ricevuta, l'interrogante potrà replicare dichiarandosi soddisfatto o meno e per quali ragioni. La replica non potrà superare i cinque minuti.

Qualora l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'argomento, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della seduta consigliare successivamente.

Se l'interrogante richiede risposta scritta, la stessa deve essere data entro 30 giorni e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno. Se l'interrogante non trasforma l'interrogazione in mozione, s'intende che è richiesta risposta scritta.

L'interrogazione, avendo carattere informativo, non dà luogo a discussione.

Art. 34

Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere un giudizio sull'operato del sindaco o della giunta oppure un voto sui criteri da seguire nella trattazione di determinati affari.

La mozione deve essere presentata per iscritto al sindaco almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta. Nel caso in cui venga presentato nel corso della seduta, il Presidente, senza far luogo a discussione alcuna, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito. La trattazione delle mozioni avviene subito dopo le interrogazioni, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 35

Votazioni

I Consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.

L' appello nominale deve essere chiesto da almeno tre Consiglieri e si esegue con l' appello dei Consiglieri da parte del segretario e l' annotazione del "si" o del "no" accanto ad ogni nominativo.

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato e comunque prima che si passi ad altro oggetto.

Le votazioni che riguardano valutazioni o apprezzamento di persone avvengono a scrutinio segreto con schede o palline.

Art. 36

Esito della votazione

Nessuna deliberazione s' intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei votanti, salvo che la legge non richieda una maggioranza qualificata.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l' adunanza ma non nel numero dei votanti. Le schede bianche e quelle nulle, invece, si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta s' intende non approvata.

Salvo che la legge non disponga altrimenti, non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta, non approvata o respinta, non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.

Terminata la votazione, il Presidente, con l' assistenza degli scrutatori, cui compete anche verificare la regolarità della votazione, proclama l' esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità della votazione, su di essa decide il Consiglio seduta stante.

Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi.

Proclamato l' esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa possono essere distrutte.

CAPO V

VERBALI

Art. 37

Redazione e contenuto

I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario comunale.

Nel verbali devono essere indicati, oltre all' anno, il mese, il giorno e l' ora della seduta, le modalità osservate per la sua convocazione, il numero dei Consiglieri presenti ed assenti, l' oggetto della deliberazione, la sintesi degli eventuali interventi dei Consiglieri, le dichiarazioni poste a verbale su richiesta, il sistema di votazione, il numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli, l' indicazione dei Consiglieri astenuti o contrari, il numero delle schede bianche e nulle, il nome degli scrutatori ed infine la sottoscrizione da parte del Presidente e del segretario.

I verbali delle sedute sono costituiti dalla raccolta delle deliberazioni adottate nelle sedute stesse.

Art. 38
Dichiarazioni a verbale

Ogni Consigliere ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constare il suo voto ed il motivo del medesimo; ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni scritte o dettate al segretario.

I consiglieri possono altresì chiedere al Presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale. In tal caso il testo scritto dell' intervento va consegnato al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

Eventuali ingiurie, calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale; tuttavia, se lo richiede il Presidente o il Consigliere che si ritiene offeso, le stesse possono essere riportate a verbale in modo conciso con l' indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

Art. 39

Verballi delle sedute segrete

Nel verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione.

Art. 40

Esclusione del segretario comunale

Quando il segretario ha per legge l' obbligo di astenersi, il Consiglio sceglie uno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di segretario con l' obbligo di darne espressa menzione nel verbale. In tal caso il segretario deve ritirarsi dalla sala dell' adunanza durante la discussione e la votazione.

Art. 41

Approvazione dei verbali

I verbali sono sottoposti all' approvazione del consiglio comunale in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.

I verbali devono essere posti a disposizione dei consiglieri dal terzo giorno precedente quello dell' adunanza in cui saranno sottoposti all' approvazione.

I verbali s' intendono approvati qualora nessun Consigliere chieda rettifiche o integrazioni.

Art. 42

Rettifiche dei verbali

Il Consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito nel verbale stesso. Nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell' affare.

Sulle proposte il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare, per cinque minuti, oltre il proponente, un consigliere a favore e uno contro. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Le proposte di rettifica, accolte ed approvate, sono registrate nel verbale della seduta in corso e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce.

Le annotazioni sono redatte a cura del segretario comunale, sono dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

CAPO VI° GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI Art. 43 Gruppi consiliari

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso deve darne comunicazione scritta al Sindaco ed al segretario comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.

Ciascun gruppo dev'essere costituito da almeno due Consiglieri, salvo il caso in cui una lista abbia eletto un solo Consigliere.

Ciascun gruppo deve comunicare al sindaco ed al segretario comunale il nome del consigliere capo gruppo. In mancanza di tale comunicazione, capo gruppo sarà considerato il Consigliere più anziano di età.

Può essere costituito un gruppo misto composto da Consiglieri appartenenti a liste diverse che abbiano eletto un solo candidato ovvero receduti da altri gruppi.

Art. 44 Conferenza del capigruppo

I capi gruppo, unitamente al Sindaco che presiede, costituiscono un organismo permanente denominato "Conferenza del capigruppo".

La conferenza è competente:

- in materia di regolamento dei lavori del Consiglio, interpretando o proponendo modifiche alle norme del presente regolamento;
- in materia di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle adunanze del consiglio comunale;
- in particolari argomenti ad essa attribuiti dal consiglio comunale.

Le decisioni della conferenza, prese all'unanimità e con la partecipazione dei rappresentanti di tutti i gruppi, sono vincolanti.

Le proposte della conferenza su argomenti politico-amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.

Funge da Segretario della conferenza il Segretario comunale o altro dipendente dallo stesso incaricato.

Art. 45 Costituzione delle Commissioni consiliari

Il Consiglio comunale, all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo, istituisce, nel proprio seno, commissioni consiliari permanenti.

Dette commissioni sono organi interni del consiglio comunale e corrispondono, di norma, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione.

Il Consiglio può altresì costituire commissioni speciali per l'esame di particolari questioni, fissandone preventivamente la durata e i compiti.

Art. 46 Composizione e funzionamento delle Commissioni

Le Commissioni sono composte secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo, assicurando, comunque, la presenza di tutti i gruppi in ogni Commissione.

Le Commissioni sono nominate su designazione del capigruppo consiliari. Le stesse eleggono nel proprio seno, alla prima riunione, il Presidente ed il vice-presidente. La Presidenza delle Commissioni di controllo o di indagine è riservata ad un componente di un gruppo di minoranza.

Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte di norma dai funzionari responsabili dei singoli settori funzionali dell'Amministrazione o loro delegati.

Il Sindaco e gli assessori, ove non facciano parte delle Commissioni, possono sempre parteciparvi senza diritto di voto.

Alle sedute delle Commissioni possono essere invitati esperti, tecnici e funzionari.

In caso di cessazione di un componente delle Commissioni, si procede alla sostituzione su designazione del capogruppo interessato.

Art. 47

Compiti e funzioni delle Commissioni

Le Commissioni consiliari hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza consiliare.

A tali effetti svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:

- possono esprimere pareri sulle proposte di deliberazione loro sottoposte;
- possono richiedere al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di comunicazioni e proposte sulle materie loro mandate;
- possono relazionare al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti enti, aziende, società, istituzioni ed altre forme associative cui il Comune è interessato;
- possono procedere a pubbliche udienze conoscitive su materie di competenza;
- esprimono pareri non vincolanti nei casi previsti dai regolamenti comunali.

Art. 48

Adunanze delle Commissioni

Le Commissioni sono convocate dal Presidente o, in sua vece, dal vice Presidente, con avviso scritto da recapitarsi almeno ventiquattrore prima della riunione.

Della convocazione è data notizia al sindaco ed al capigruppo consiliari. Le Commissioni sono valide con la presenza della metà dei componenti. Le sedute delle Commissioni sono, di regola, pubbliche. Sono segrete quando riguardano persone e comportano apprezzamenti o valutazioni sulla qualità delle persone stesse.

Per tutto quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 49

Verballi

Delle sedute delle Commissioni consiliari sono redatti, a cura del segretario della Commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario. I verbali sono sottoscritti seduta stante dal Presidente e dal segretario stesso e sono trasmessi al sindaco ed al capigruppo consiliari.

Art. 50

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la deliberazione che lo approva sarà divenuta esecutiva.